

Bruxelles, 8 aprile 2016 (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2016/0092 (NLE)

7616/16 ADD 1

WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea	
Data:	4 aprile 2016	
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea	
n. doc. Comm.:	COM(2016) 174 final - ANNEX 1	
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador	

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 174 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 174 final - ANNEX 1

7616/16 ADD 1 am

DG C 1 **IT**



Bruxelles, 4.4.2016 COM(2016) 174 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador

IT IT

PROTOCOLLO DI ADESIONE

all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prosieguo "Stati membri dell'Unione europea",

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COLOMBIA (in prosieguo "Colombia"),

LA REPUBBLICA DEL PERÙ (in prosieguo "Perù"),

e

LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR (in prosieguo "Ecuador"),

in prosieguo anche "paesi andini firmatari",

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (in prosieguo "l'accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 e che alcune delle sue disposizioni sono applicate a norma del suo articolo 330 tra l'UE e il Perù dal 1º marzo 2013 e tra l'UE e la Colombia dal 1º agosto 2013;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013;

CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo dell'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia (in prosieguo "Croazia") all'Unione europea è stata firmato dall'Unione europea, dalla Colombia e dal Perù a XXX il XXX;

CONSIDERANDO che l'articolo 6 dell'accordo stabilisce che "Ai fini del presente accordo per "parte" si intende l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza quali discendono dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo "parte UE") o ciascuno dei paesi andini firmatari";

CONSIDERANDO che l'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che "le disposizioni del presente accordo si applicano alle relazioni commerciali ed economiche bilaterali tra, da un lato, ogni singolo paese andino firmatario e, dall'altro, la parte UE; esse non si applicano alle relazioni commerciali ed economiche tra i singoli paesi andini firmatari";

CONSIDERANDO che l'articolo 329 dell'accordo stabilisce le disposizioni che disciplinano l'adesione di altri paesi membri della Comunità andina all'accordo;

CONSIDERANDO che l'Unione europea e l'Ecuador hanno concluso i negoziati il 17 luglio 2014 e che la conclusione dei negoziati è stata notificata al comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo il XX.XX.2014;

CONSIDERANDO che l'adesione dell'Ecuador all'accordo diventa effettiva con la conclusione di un protocollo di adesione;

CONSIDERANDO che, ai fini dell'adesione dell'Ecuador al protocollo aggiuntivo dell'accordo per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, le disposizioni del protocollo aggiuntivo dovrebbero essere integrate nelle disposizioni del presente protocollo;

CONSIDERANDO che il testo del presente protocollo è stato approvato dal comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo in conformità all'articolo 329, paragrafo 4, dell'accordo;

CONSIDERANDO che le parti, in linea con quanto precede, hanno convenuto di tenere conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo mediante il presente protocollo di adesione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

L'Ecuador diventa parte dell'accordo, compresi i relativi emendamenti previsti dal protocollo aggiuntivo dell'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

Articolo 2

Il titolo, l'elenco dei "paesi andini firmatari", il considerando 11 e gli articoli 9, 11, 12, 13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 70, 78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231, 232, 258, 278, 304 e 324 dell'accordo sono modificati in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato I del presente protocollo.

SEZIONE III

TABELLE DI SOPPRESSIONE DEI DAZI

Articolo 3

- 1. All'allegato I, appendice 1, sezione B, dell'accordo è aggiunta la sottosezione 3 ("Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador") quale figura nell'allegato II del presente protocollo.
- 2. All'allegato I dell'accordo, dopo la "Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie del Perù" è inserita la "Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador" quale figura nell'allegato III del presente protocollo.

Articolo 4

- 1. All'allegato I, appendice 1, dell'accordo è aggiunta la sezione D ("Tabella di soppressione dei dazi dell'Ecuador per le merci originarie dell'Unione europea") quale figura nell'allegato IV del presente protocollo.
- 2. Alla fine dell'allegato I dell'accordo, dopo la "Tabella di soppressione dei dazi del Perù per le merci originarie dell'Unione europea", è inserita la "Tabella di soppressione dei dazi dell'Ecuador per le merci originarie dell'Unione europea" quale figura nell'allegato V del presente protocollo.

Articolo 5

L'Ecuador è aggiunto al titolo dell'allegato I, appendice 2, sezione A, dell'accordo ("Prezzi di entrata della parte UE"), che è sostituito dal seguente:

"COLOMBIA ED ECUADOR"

SEZIONE IV

REGOLE DI ORIGINE

Articolo 6

L'allegato II dell'accordo è modificato in conformità alle disposizioni dell'allegato VI del presente protocollo.

SEZIONE V

MISURE DI SALVAGUARDIA AGRICOLA

Articolo 7

L'elenco di "Merci soggette e volumi limite delle importazioni" corrispondente all'Ecuador è aggiunto come sezione C dell'allegato IV dell'accordo ("Misure di salvaguardia agricola") quale figura nell'allegato VII del presente protocollo.

SEZIONE VI

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Articolo 8

L'appendice 1 ("Autorità competenti") dell'allegato VI dell'accordo è sostituita dalle disposizioni dell'allegato VIII del presente protocollo.

Articolo 9

All'allegato VI, appendice 4 ("Punti di contatto e siti web"), lettere A e B, dell'accordo, sono aggiunti i seguenti punti di contatto e siti web per l'Ecuador:

A. Punti di contatto

. . .

"Per l'Ecuador

Instituto Nacional de Pesca (INP)

Letamendi 102 y La Ría

Guayaquil – Ecuador

Teléfono: 593-4 241-6042

593-4 240-2304

E mail: dirección inp@institutopesca.gob.ec

Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)

Dirección: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco.

Quito - Ecuador

Teléfonos: 593-2-2921552

593-2-2263445

E mail: registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec

Registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec

Registro.medicamentos@controlsanitario.gob.ec

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)

Dirección: Av. De los Shyris N° 34-152 y Holanda,

Quito - Ecuador

Teléfono: 593-2-393-5460

E mail: dirección.msf@comercioexterior.gob.ec"

B. Siti web gratuiti

...

"Per l'Ecuador

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD)

http://www.agrocalidad.gob.ec/

Instituto Nacional de Pesca (INP)

http://www.institutopesca.gob.ec

Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)

http://www.controlsanitario.gob.ec

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)

http://www.comercioexterior.gob.ec"

SEZIONE VII

SCAMBI DI SERVIZI, STABILIMENTO E COMMERCIO ELETTRONICO

Articolo 10

La sezione B dell'allegato VII ("Elenco degli impegni in materia di stabilimento") dell'accordo è sostituita dalle disposizioni dell'allegato IX del presente protocollo.

Articolo 11

L'allegato X del presente protocollo è aggiunto come sezione D dell'allegato VII ("Elenco degli impegni in materia di stabilimento") dell'accordo.

Articolo 12

La sezione B dell'allegato VIII ("Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi") dell'accordo è sostituita dalle disposizioni dell'allegato XI del presente protocollo.

Articolo 13

L'allegato XII del presente protocollo è aggiunto come sezione D dell'allegato VIII ("Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi") dell'accordo.

Articolo 14

La sezione B dell'allegato IX ("Riserve riguardanti la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali"), appendice 1, dell'accordo è sostituita dalle disposizioni dell'allegato XIII del presente protocollo.

Articolo 15

L'allegato XIV del presente protocollo è aggiunto come sezione D dell'allegato IX ("Riserve riguardanti la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali"), appendice 1, dell'accordo

Articolo 16

La sezione B dell'allegato IX ("Riserve riguardanti la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali"), appendice 2, dell'accordo è sostituita dalle disposizioni dell'allegato XV del presente protocollo.

Articolo 17

L'allegato XVI del presente protocollo è aggiunto come sezione D dell'allegato IX ("Riserve riguardanti la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali"), appendice 2, dell'accordo.

Articolo 18

All'allegato X ("Punti di informazione in materia di scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico") dell'accordo è aggiunto il seguente punto di informazione:

"ECUADOR

Ministerio de Comercio Exterior Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda Edificio Shyris Center dirección.servicios@comercioexterior.gob.ec Quito, Ecuador".

Articolo 19

Dopo l'allegato XI dell'accordo è aggiunto l'allegato XVII del presente protocollo come allegato XI *bis* dell'accordo.

SEZIONE VIII

APPALTI PUBBLICI

Articolo 20

La sezione B dell'allegato XII, appendice 1, dell'accordo è sostituita dalle disposizioni dell'allegato XVIII del presente protocollo.

Articolo 21

L'allegato XIX del presente protocollo è aggiunto come sezione D dell'allegato XII ("Appalti pubblici"), appendice 1, dell'accordo.

Articolo 22

All'allegato XII dell'accordo, alla fine dell'appendice 2 ("Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti") è aggiunto il seguente testo:

"4. Ecuador

Portale degli appalti dell'Ecuador:

http://www.compraspublicas.gob.ec".

Articolo 23

All'allegato XII dell'accordo, alla fine dell'appendice 3 ("Mezzi per la pubblicazione degli avvisi") è aggiunto il seguente testo:

"4. Ecuador

Portale degli appalti dell'Ecuador:

http://www.compraspublicas.gob.ec".

SEZIONE IX

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 24

All'allegato XIII dell'accordo, alla fine dell'appendice 1 ("Elenchi delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati") è aggiunto il seguente testo:

"d) Indicazioni geografiche dell'Ecuador per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Indicazione geografica	Prodotto
Cacao Arriba	Cacao

"

Articolo 25

All'allegato XIII dell'accordo, alla fine dell'appendice 2 ("Elenchi delle indicazioni geografiche dei prodotti diversi da prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati") è aggiunto il seguente testo:

"c) Indicazioni geografiche dell'Ecuador per prodotti diversi da prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Designazione del prodotto
Oggetti di artigianato – cappello di paglia di
palma "sombrero de paja toquilla"

SEZIONE X

DICHIARAZIONI COMUNI

Articolo 26

Le dichiarazioni comuni dell'Ecuador e della parte UE figuranti nell'allegato XX del presente protocollo sono inserite nell'accordo dopo l'elenco delle dichiarazioni comuni della Colombia, del Perù e della parte UE.

SEZIONE XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 27

- 1. Il presente protocollo è concluso dalla parte UE e da ciascuno dei paesi andini firmatari secondo le rispettive procedure interne.
- 2. La parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari notificano per iscritto il completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente protocollo a tutte le altre parti e al depositario di cui al paragrafo 5.
- 3. Il presente protocollo entra in vigore tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica di cui al paragrafo 2 concernente l'UE e il corrispondente paese andino firmatario.
- 4. In deroga al paragrafo 3, le parti convengono che, in attesa del completamento delle procedure interne della parte UE per l'entrata in vigore del presente protocollo, quest'ultimo può essere applicato in via provvisoria. L'applicazione provvisoria del presente protocollo tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari ha inizio il

primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario riceve i seguenti elementi:

- a) la notifica della parte UE relativa all'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine; e
- b) il deposito dello strumento di ratifica, da parte di ciascuno dei paesi andini firmatari, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.
- 5. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente protocollo.
- 6. Quando, a norma del paragrafo 4, una disposizione dell'accordo è applicata dalle parti in attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente protocollo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 4.

Articolo 28

Il presente protocollo è redatto in quattro esemplari nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 29

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.